

## Rischi per la continuità aziendale segnalati in nota integrativa

*L'arco temporale è di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio*

Il principio della continuità aziendale è uno dei presupposti fondamentali cui l'organo amministrativo deve attenersi nella redazione del bilancio d'esercizio. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1) Codice civile, infatti, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito. In questo contesto le attività e le passività sono valutate e classificate tenendo conto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e soddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.

Il nuovo principio contabile Oic 11, in vigore dal marzo 2018, definisce la continuità aziendale, come la capacità dell'impresa di costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale, relativo ad un periodo di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Secondo lo stesso Oic 11, nel caso in cui la direzione aziendale dovesse riscontrare incertezze nella valutazione prospettica della continuità, la nota integrativa dovrà riportare chiaramente le informazioni relative ai «fattori di rischio», alle «assunzioni effettuate» e alle «incertezze identificate», nonché ai «piani aziendali futuri» volti a fronteggiare queste incertezze.

Nella nota integrativa dovranno inoltre essere esplicitate anche le ragioni che qualificano le incertezze come significative e infine le ricadute che le stesse possano determinare sulla continuità aziendale.

I casi più ricorrenti in cui si evincono incertezze nella valutazione della continuità aziendale si identificano nelle situazioni di crisi aziendale.

L'Oic 11 specifica che, nel caso in cui la direzione aziendale ravvisi l'insussistenza della continuità aziendale e ritenga non ci sia alternativa alla cessazione dell'attività, pur non essendosi ancora manifestata alcuna causa di scioglimento di cui all'articolo 2484 Codice civile, la valutazione di bilancio debba ancora attenersi ai criteri di funzionamento, sulla base della continuità aziendale, ma tenendo in considerazione l'impatto derivante dal limitato orizzonte temporale residuo. Ne è un esempio la valutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali che terrà sicuramente conto della revisione della vita utile nonché della perdita durevole di valore correlata alla limitata prospettiva del loro impiego.

Se invece si fosse già manifestata una delle cause di scioglimento, il bilancio dovrà ancora essere predisposto secondo criteri di funzionamento, non in prospettiva di continuità e tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale residuo. L'Oic specifica inoltre di adottare lo stesso approccio anche nel caso in cui la causa di scioglimento dovesse manifestarsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio.

La conservazione del principio della continuità aziendale è inoltre uno degli elementi chiave della riforma della crisi d'impresa. Secondo il codice della crisi, la continuità aziendale è infatti uno dei criteri da tenere maggiormente monitorati al fine di evidenziare sul nascere lo stato di crisi e definire così le relative contromisure.

Lo stato di crisi è definito dalla riforma come lo «stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per l'impresa si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici per far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate». A ben vedere la riforma della crisi dimezza l'arco temporale di monitoraggio, definendo indicatori di crisi quegli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi.

Il monitoraggio della continuità aziendale da un lato e l'esame degli indicatori della crisi dall'altro, prevedono effetti sulle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai revisori delle imprese, chiamati anch'essi a far emergere precocemente i segnali crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Nicola Cavalluzzo

Valentina Martignoni